

LA CARTA DELLA PACE SOCIALE E DEL LAVORO

Di un nuovo diritto — il diritto del lavoro — è stato scritto in questi giorni la prima tavola; in quella che tanto incisivamente è stata chiamata la « Carta del lavoro », ma che io vorrei men sinteticamente chiamare la carta della pace sociale e del lavoro.

L'umano lavoro ha cominciato ad avere bisogno di un regolamento fin da quando col sorgere delle grandi industrie si sono formate le due classi dei datori e dei prenditori di lavoro, originando rapporti che si sono fatti poi a mano a mano sempre più complessi. Da quel giorno si è infatti compreso come occorresse prevedere e regolare non solo il diritto alla remunerazione, ma anche una quantità di altre esigenze accessorie, ma non meno importanti, come per esempio quella dell'indennità di infortunio, del sussidio di disoccupazione, ecc.

Più vivo però si è fatto sentire quel bisogno quando le divergenze ogni giorno insorgenti dai rapporti lavorativi hanno assunto un carattere di tale asprezza da minacciare la degenerazione della « lotta di classe » in una vera e propria rivoluzione sociale.

In quel momento però, fortunatamente, e per opera del fascismo — un terzo si è posto tra i contendenti — lo stato: il nuovo stato, lo stato fascista — non agnostico assistente al naturale svolgersi della vita della nazione, ma supremo regolatore di tutto ciò che la influenza: il quale detta ora in questa memoranda carta la sua legge, quella che deve ricondurre le parti sul terreno degli accordi, trasformando di fatto la lotta in collaborazione.

La necessità di questa sanzione che il fascismo dona non all'Italia, ma al mondo, era dunque intesa da più di un secolo. Ma si sentiva nello stesso tempo la difficoltà del passare dalla affermazione al fatto, dalla teoria alla pratica — cosicchè mentre come esigenza riconosciuta esisteva già da tempo l'idea di una « Carta del lavoro », nessuno osava di dettarla; tanto più che là dove erano l'uno contro l'altro armati due veri e propri eserciti, il padronale ed il proletario, non parve mai prudente ai pavidetti governi che hanno retto fin oggi le nazioni... democraticamente, di doversi gettare!

L'opera ha potuto invece essere intrapresa oggi da un governo sorto dalla forza e con la forza, e si potrebbe ancor dire per la forza (cioè per renderci potenti); da un governo che in nome dei supremi interessi della nazione si è elevato al di sopra di tutti i cittadini, ed a tutti detta quella legge che

risponde non al beneficio del singolo, o di una classe, ma a quello dell'intera nazione.

E' stata così scritta, come dicevo, la prima tavola del nuovo diritto: il diritto del lavoro!

* *

Documento appena annunziato e già atteso dal mondo intero con suprema impazienza! Dal mondo che come dal nostro icaro attendeva di vedere per la prima volta sorvolate le *jungle* da cui tende il suo fatale arco la morte — così oggi guarda a tutti i nostri ardimenti: al nostro inoltrarci soprattutto sul pericoloso campo delle riforme sociali: per vie che apparvero fino ad oggi impervie, e che però nessun governante osò mai prima di quello fascista tentare! (Il socialismo aveva invaso del... suo strepito il mondo: lo strepito suscitava paura, e così in un primo momento troppo lo si perseguitò: troppo in un secondo gli si concesse, sia pure solo di... fumo: nella carta geografica dei governi passati al posto che avrebbe dovuto indicare i problemi sociali era scritto però, come in quelle della latinità: *hic sunt leones*: cioè campo da non tentare!).

Documento infine per cui l'atto di governo più liberale, nel giusto senso della parola, viene compiuto proprio nel regime, e dal regime, che fu indicato come il più illiberale ed antiproletario del mondo! E per cui quello stato che si disse imposto, o almeno voluto, dai capitalisti, getta sulla bilancia sociale il maggior peso dalla parte lavoratrice, sposta con più brusco moto l'indice dell'equilibrio morale ed economico fra le classi dalla parte del lavoro! Tanto da far persino dire a qualcuno che i capi di questo nuovissimo regime tornino alle loro origini marxiste. Quantunque non meno inesattamente, giacchè anche un osservatore superficiale può rilevare come questa carta mentre pur cede ai diritti del lavoro, è però nello stesso tempo, e giustamente, dominata dalla vigile preoccupazione di non oltrepassare quei limiti, di là dai quali l'equilibrio si tramuta in disquilibrio, ed il lavoratore, che si vuol fare il più perfetto strumento di una efficace collaborazione, diventi invece un peso legato al piede dell'industria. Di questa giovane ma ardente industria italiana, di cui è ben vero che il fascismo ha posto in cima ai suoi pensieri la preoccupazione e la cura, in quanto intravede attraverso il suo sviluppo la potenza stessa della nazione.

* *

Documento dunque, come dicevo, vivamente atteso e di straordinaria importanza.

Vera sintesi di tutta una legislazione, esso si divide in quattro titoli, che si possono considerare a loro volta come due parti distinte. Il primo detta con romana incisione gli imperativi categorici della morale politica del fascismo; gli altri tre disegnano lo schema, o meglio gli schemi, di tutta la legislazione del lavoro.

Ho detto che il primo titolo detta i principii fondamentali della morale fascista: più esattamente e completamente potrei forse dire che in esso è riassunta tutta la dottrina fascista, che considera lo stato come il supremo regolatore di tutta l'attività del cittadino, avendo non vanamente fatto suo l'emblema dello stato romano, il fascio littorio; ed alla romanità tolto anche l'altro principio base del suo vivere civile, il principio della *salus reipublicae*. Come viceversa alla modernità mazziniana toglie il principio dei diritti e dei doveri del cittadino.

Ma nella Carta, insieme con tali antichi e moderni principii ne sono affermati anche degli altri assolutamente nuovi.

Quale governo ha invero mai prima di oggi proclamato che il lavoro non è un fatto privato, e che esso non interessa soltanto chi vi partecipa, dandolo od assumendolo, ma che è invece il respiro di tutta la nazione, l'ansito per cui essa vive, si rafforza e si rende capace dei più poderosi sforzi, delle più ardue imprese? E che come si appresta la medicina all'organo malato, così lo stato — sommo clinico della nazione — dovrà sorvegliare nel lavoro le regolari pulsazioni della vita di questa, e con opportuni mezzi o rimedi stimolarla e regolarla?

Lo stato fascista ancora una volta con questa legge — od embrione di leggi — si proclama, a differenza di quello democratico, un regime che non è nè liberale, nè liberistico, quando per libertà si intenda il diritto dei cittadini di andare ognuno per vie diverse, cozzando magari gli uni contro gli altri; si riconosce per un reggimento non solo politico ma anche economico e persino morale. Irridendo a quanto fu giudicato fin'oggi, che cioè compito dello stato fosse solo quello di vietare, che il campo *etico* gli fosse interdetto, che dai cittadini normalmente esso altro non potesse domandare che una condotta semplicemente negativa: *neminem laedere!*

Del che invece non si accontenta lo stato fascista, che riallacciandosi tra l'altro, come ha già detto, anche al pensiero mazziniano, esige dai cittadini l'adempimento anche di doveri: supremo fra essi quello del lavoro.

Al quale lavoro assegna sfere di azione assolutamente fuori di quella che lo circoscrissero fin'oggi: come su basi completamente diverse da quelle sulle quali poggiarono fin'oggi vengono posti i rapporti correnti fra quelli che lo compiono.

In altri termini lo stato — capo di questa « grande d'erbe famiglia e d'animali » — non si accontenta più di un cittadino bene osservante delle leggi: lo vuole attivo. Milite, partigiano, lavoratore egli deve sempre servire il suo paese! « Vivere pericolosamente » è la divisa a sè imposta dal Duce; « Vivere attivamente » è quella che egli impone ai cittadini — membri non di una nazione, una nazione come le altre, bensì di quella nazione che romana fu, e romana deve pertanto ridiventare.

— *Chi non lavora non mangia* — aveva già ripetuto giustamente ai suoi primordii anche la rivoluzione fascista. Nel supremo interesse dello stato, ripete ora con maggior precisione la *carta*, non è tollerato il « non lavoro » (parassitario o strumento di lotta politica: sciòpero). Esso nel regime fascista, nello stato che perciò si denomina corporativo, assume ad un civico dovere,

simile a quello del servizio militare, perchè in questo regime di battaglia, in questo passo di carica che la nazione — esempio il sommo suo Duce — si è imposto, non tollera sperpero di energie, ma ne esige da tutti i cittadini una poderosa ed eccezionale copia. Li sprona perciò, li disciplina, e quasi li agghioga e nello stesso tempo... li protegge. Questa carta è nello stesso tempo una legge di coartazione e di libertà; di concessioni e di esigenze, di protezioni e di imposizioni.

La protezione del lavoro, di cui il socialismo poneva la ragion d'essere in una specie di privilegio all'inverso, che reclamava per la classe lavoratrice, e neppure per tutta quanta questa classe, ma soprattutto per la cosiddetta « proletaria », nel fascismo scaturisce da questo senso di dovere che lo pervade — dalla subordinazione di tutti i cittadini alla madre comune, ond'essi si sentono fratelli, alla sensazione del comune dovere che esso dà loro e con cui li solidarizza.

Tutto questo sostanzialmente è scritto e sottinteso nella prima parte della *Carta del lavoro*, e questa prima parte così intesa, e sotto tali aspetti considerata, non è una semplice ed arida espressione dottrinarica di principii, quale a prima vista può apparire, ma rappresenta una vera e propria norma *statutaria* del nuovo stato; dà sanzioni e contenuto allo stato *corporativo*. Essa innova le basi stesse dell'edificio sociale; affonda, sia pure nello stesso terreno su cui sorge il vecchio stato che a mano a mano si va pertanto ricostruendo, prima ancora che sia demolito — una pietra più ampia e più solida forse di tutte quante le altre che sono state fino ad oggi gettate a fundamenta della potenza del nostro paese!

Crea soprattutto una giustizia del lavoro, che non è mai esistita nel mondo; fa sorgere nella realtà quel sole dell'avvenire, cui il proletariato da quasi un secolo elevava poetici ma vani inni, il sole della giustizia e della pace sociale!

(Oh buon'anima di Pietro Gori, la Pasqua dei lavoratori, da te così accoratamente invocata, è dunque in questa fulgida primavera fascista, finalmente venuta!).

* *

Dal punto di vista dei principii meno importante, ma forse più originale, appare la seconda parte del documento, quella che comprende gli altri titoli. In essa si gettano le basi di un vero e proprio *corpus juris* del lavoro. In altri termini come nel primo titolo, il *novus ordo* fascista si rivela per pure e semplici proclamazioni di principio, nei successivi esso si delinea e precisa in provvidenze concrete a beneficio del cittadino lavoratore (1).

(1) Specie del lavoratore manuale perchè se la *Carta del lavoro* — come giustamente è stato notato — non ha inteso di regolare soltanto e neanche principalmente il lavoro manuale ma tutto il lavoro in genere — non è dubbio però che dalle disposizioni contenute negli ultimi tre titoli della medesima risulta soprattutto beneficiato il lavoro manuale, ciò che del resto era giusto, perchè esso era forse il più bisognoso.

I professionisti nelle cosiddette leggi professionali, l'impiegato pubblico e privato, il primo nei regolamenti organici governativi, il secondo nella legge sull'impiego privato,

Le principali fra quelle provvidenze sono intanto la proclamazione della uguaglianza giuridica fra i vari fattori della produzione sotto l'egida dello stato. Che potere estraneo e superiore alle classi pone fine al duello fra l'industriale ed il salariato: e limiti alla libertà di tutti e due i contendenti. Anzi li riduce a non essere più contendenti: anche perchè la fissazione dei loro rapporti non è più lasciata al loro arbitrio; la *carta del lavoro* in sostanza pone fine al regime della libera contrattazione; la Magistratura del lavoro può intervenire a regolare anche le condizioni del lavoro. Parificati giuridicamente i fattori della produzione, sono entrambi subordinati allo stato. L'industriale è considerato un lavoratore egli stesso, al pari dell'operaio ai servizi della nazione: e quindi non è più un padrone assoluto, ma esercisce la sua industria (come il padrone dei campi l'agricoltura) per conto della collettività. La quale per il tramite dello stato lo incoraggia, lo stimola al lavoro, lo premia: ma se si mostra infingardo lo punisce, lo espropria, si sostituisce a lui. L'operaio d'altra parte è anch'esso assoggettato alle incoercibili necessità dello stato, che ne limita la libertà, lo vuole aggregato alle corporazioni; e gli consente di presentare certi reclami soltanto per il tramite e con la assistenza di queste: se pure riceve in corrispettivo di tutto ciò tutela e soccorsi quali forse il socialismo vaticinava per lui in un'era di là da venire. (Tutta la *Carta* smentendo una volta per sempre il fuoriuscittismo, stabilisce che se i fascisti sono antisocialisti, il fascismo non è antisocialismo, come non è antidemocrazia, od antilibertà: rappresenta al contrario il naturale sviluppo e l'incoercibile germoglio del buon seme che era nel nucleo della dottrina socialista — e che il fascismo ha fatto maturare proprio quando con l'aguzzo ed inesorabile suo rastrello ha liberato il campo dall'erba parassitaria che lo inaridiva!).

* *

Oltre a quelle che ho testè illustrato, nei tre ultimi titoli della *Carta del lavoro* sono enunciate una tal quantità di altre sanzioni, per cui ognuno di essi si può considerare la sintesi di una nuova legge, anzi di una serie di leggi a promulgarsi. Per esse, benchè in poche norme, è disegnata tutta una legislazione: sono poste le linee di tutto un nuovo regime del lavoro.

V'era chi attendeva da questa *Carta* un regolamento più dettagliato e preciso di certe esigenze del lavoro: ma è evidente che allora non si sarebbe dovuto dettare una semplice *Carta*, ma addirittura un vero e proprio *codice del lavoro*. Che viceversa non può certo nascere *d'embliè, ex nihilo*. Perchè possa veramente rispondere ad esigenze pratiche occorre invece che esso germogli dalla pratica stessa. A tale intento la legislazione fascista ha da una parte dettato i principi, dall'altra ha creato gli organi chiamati ad elaborarli. I primi sono posti nella *carta*; i secondi furono creati nelle Corporazioni, nel

avevano già conseguito una regolamentazione che li garantiva già abbastanza nella esplicazione della loro attività. Il lavoro manuale invece era stato sempre ignorato dalla passata legislazione... democratica. La *Carta del lavoro* ha voluto in certo modo sollevarlo moralmente e materialmente quasi allo stesso livello di quello intellettuale.

Ministero delle medesime e nella Magistratura del lavoro. Dalla prova che faranno i vari contratti di lavoro stipulati dalle Corporazioni, dalle decisioni della Magistratura del lavoro, ed infine dalle più precise leggi che saranno proposte dal ministero, o dai ministeri competenti — gli uni e gli altri orientati ai principi enunciati dalla *Carta* — dovranno scaturire le norme *particolari*, che regoleranno il lavoro nelle sue minute esigenze.

Ma se essa non è pertanto un vero e proprio codice pratico del lavoro, ma ne è, come ho detto, semplicemente l'embrione, non è però deficiente anche di norme pratiche importanti.

Pur senza prendere in considerazione certe disposizioni secondarie, eppure importantissime, come per esempio quella che regola la retribuzione del lavoro a cottimo, quelle che garantiscono una speciale remunerazione al lavoro notturno, che stabiliscono l'obbligo del riposo settimanale e di quello periodico annuo retribuito all'operaio che da più di un anno presta la propria opera in una determinata impresa (principio quest'ultimo del tutto nuovo, e di una importanza *morale*, oltre che materiale, straordinaria, come quello che eleva l'operaio alle stesse condizioni del lavoro intellettuale); anche senza prendere in considerazione, come dicevo, tutte queste ed altre norme secondarie che la *Carta* ha dettato, basterebbe considerarne soltanto due per vedere quale enorme portata pratica, quali importantissime conseguenze reali a beneficio della classe lavoratrice essa sarà per produrre. E come essa, se pur non è entrata nei dettagli ha non solo proclamato dei principii, ma assicurato altresì dei benefici immediati, precisi e tangibili alla classe lavoratrice in genere ed a quella operaia in specie.

Tali due norme particolari sono quella che prescrive che le conseguenze delle crisi di lavoro dovranno essere ugualmente ripartite fra tutti i fattori della produzione, e quella che garantisce in certo modo la stabilità dell'operaio.

Proclamare che le conseguenze delle crisi di lavoro dovranno essere ripartite ugualmente fra i fattori della produzione, significa che l'operaio non possa più essere condannato alla fame, quando per ragioni indipendenti dalla sua volontà non gli sia possibile di adempiere al suo civico dovere di lavoratore.

Riconoscere al lavoratore una certa stabilità nelle sue prestazioni, significa se non liberarlo del tutto dall'assillo dell'incerto domani, scemarne grandemente l'aculeo. Vantaggio che chi non appartenga alla classe operaia o non viva ad immediato contatto con essa, non potrà mai apprezzare abbastanza, perchè egli non sa come la tragedia del lavoro manuale sia stata finora proprio e quasi unicamente nel fatto che per esso « di domani non c'è certezza ». In altri termini l'operaio finora non stava male perchè non guadagnava abbastanza, ma perchè, salvo in periodi eccezionali, il suo lavoro non era garantito, non aveva alcun carattere di continuità: era sempre avventizio, giornaliero, precario.

Quando si aveva bisogno di lui gli si dava quasi tutto il necessario; il male cominciava quando l'industria aveva sovrabbondanza di mano d'opera. Allora il trattamento dell'operaio da parte dell'industria cominciava a dive-

nire materialmente, e più moralmente, duro. Preoccupato unicamente dei suoi interessi il « padrone », allora spesso metteva sul lastrico i.. più meritevoli, cioè l'operaio che aveva logorato la sua migliore energia per 20, 30 e magari anche 40 anni in un'officina o in uno stabilimento. Oggi, sia pure non in modo assoluto, questa iniquità è temperata, e per la prima volta si afferma il principio che anche all'operaio manuale dev'essere garantita una certa stabilità. La mano d'opera deve aderire alla industria, nella quale l'operaio deve essere considerato come un elemento di collaborazione *continuativo*, stimolato al suo perfezionamento dalla selezione che gli uffici del lavoro dovranno operare « per elevarne sempre di più la capacità tecnica ed il valore morale ».

Tale concetto nella *carta* del lavoro non soltanto è affermato, ma ricorre in più di una disposizione, e specie in quella che stabilisce che l'operaio che è rimasto un certo numero di anni alle dipendenze di una determinata industria, non può esserne licenziato senza un equo indennizzo, e culmina in quella che prevede « l'adozione di forme speciali assicurazioni dotazioni dei giovani lavoratori ». Perchè ove in questa forma di assicurazione concorrerà il contributo dell'industriale, l'operaio dovrà necessariamente affezionarsi al suo stabilimento, alla sua officina, al campo, che gli garantiscono non soltanto un lavoro, cioè un lavoro qualunque, ma il lavoro, il lavoro quotidiano continuativo, quello che gli darà la tranquilla sicurezza del suo pane, dalla fanciullezza alla età in cui sarà poi soccorso da altre previdenze sociali; mentre in caso di licenziamento, senza sua colpa, gli sarà garantita una indennità proporzionata agli anni di servizio.

* *

Un documento di tale importanza non può certo essere stato dettato a cuor leggero. E se esso contiene delle affermazioni di principio che il fascismo aveva già poste come assiomatiche, all'attento osservatore non può sfuggire che esso contiene pure paragrafi che, senza dubbio, devono aver fatto rimanere lungamente pensoso l'artefice che sull'abbozzo ha calcato la sua definitiva e geniale impronta. Tali sono senza dubbio il 23° ed il 24° paragrafo.

Essi si trovano sotto il titolo: « Degli uffici di collocamento ». Il quale contiene una importante innovazione. Tali uffici delle organizzazioni operaie esistevano già da tempo. Nominalmente però. E poi che serviva che esistessero se gli industriali facevano come non fossero esistiti? La *Carta del lavoro* non solo dà loro riconoscimento più completo, ma afferma addirittura il principio che la mano d'opera non è prelevabile, come un genere, dal « mercato del lavoro » (la legislazione del passato, benchè volesse apparire ispirata a principi socialdemocratici, fu infelice persino nelle sue espressioni; perchè inventò questa del « mercato del lavoro » per cui l'operaio veniva paragonato ad una specie di bestiame!).

Principio, come ognuno vede, importantissimo.

Ma abbiamo detto che queste norme devono aver fatto pensoso chi le rivide e sanzionò, poichè esse non sono evidentemente scvre da pericoli. Il pericolo di possibili persecuzioni politiche al quale il reclutamento della

mano d'opera può essere di pretesto; quando gli industriali avranno l'obbligo di scegliere la loro maestranza presso gli uffici di collocamento delle Corporazioni, queste potranno creare la categoria dei reietti e decretare l'ostracismo dei reprobati; mentre il diritto al lavoro non dovrebbe essere negato a nessuno. Il nemico del regime può e deve essere condannato al confino — legittima difesa dell'ordine minacciato; non mai alla disoccupazione o alla fame. Eppoi chi garantirà dalle persecuzioni personali che spesso tolgono ad imprestito il motivo politico?

Tali sono le preoccupazioni che al primo esame suscitano le citate disposizioni della *Carta*.

Ma a un più profondo esame si prospettano due considerazioni: — la prima che nella stessa *Carta* non è affatto sancito il principio del monopolio delle Corporazioni sindacali fasciste, la seconda (e questo è evidente presupposto della riforma) che alle Corporazioni è chiaro che dovranno d'ora in poi essere più che mai preposte personalità mallevedrici della più alta giustizia.

Il primo punto è chiarito nel secondo articolo della *Carta*: « L'organizzazione professionale o sindacale è libera ». Nè il discorso di Rovigo dell'on. Bottai ha voluto evidentemente restringere la portata di questa disposizione, quando ha dato un ammonimento che era forse superfluo: quello cioè che quella libertà non significa facoltà di creare delle organizzazioni sindacali catapulte contro il regime.

Ho scritto già in questa stessa Rivista, nei riguardi del secondo punto, che a mano a mano che le Corporazioni sindacali, attraverso l'opera legislativa si elevano sempre più in alto, e da... botteghe che erano ai tempi della defunta social-democrazia, si trasformano in fori, palestre, scuole, tempi di educazione ed elevazione civile, dovranno anche mettersi nelle mani di intellettualità sempre più elevate. E questa ritengo garanzia sufficiente al pericolo che sto considerando. Come quando furono istituiti i Tribunali speciali per la difesa dello stato, a chi gli osservava come essi si potessero tramutare in strumenti di vendetta, l'on. Mussolini rispondeva che da questo pericolo lo avrebbe guardato la scelta che egli personalmente avrebbe fatto dei membri di quei tribunali, osservandone la mente, il cuore ed i nervi, così io penso che il pericolo che gli « uffici di collocamento » possano pronunciare degli ingiusti bandi dal lavoro, sarà evitato dal progressivo eliminarsi di quegli elementi residui della non ancor estinta classe damogogistica, mimeticamente oggi annidati in qualche fila delle coorti fasciste.

D'altronde nessun sistema ancora è stato inventato che sia, diremo così, automaticamente capace di eliminare l'abuso.

* *

Infine la *Carta del lavoro* ha riaffermato il concetto che « la previdenza è un'alta manifestazione del principio della collaborazione fra le classi che concorrono al lavoro », ed ha enunciato il programma di perfezionare, coordinare ed unificare tutta la legislazione sociale.

Affermazione di principio e progetti che completano l'importanza del documento.

Certo il perfezionamento ed il coordinamento della legislazione sociale rappresenta forse il più arduo fra tutti i problemi che si dovranno affrontare nella trasformazione della *Carta del lavoro* in quello che abbiamo chiamato già il *corpus juris* del lavoro.

Quelle per la previdenza e l'assistenza del lavoro costituiscono ormai un complesso cospicuo di leggi e decreti promulgati nelle epoche più diverse e con le vedute più disparate. E se pertanto può apparire da una parte seducente il progetto di aggiornarle ai nuovi tempi, di rapportarle ai nuovi principii, e, soprattutto, di togliere in esse « il troppo ed il vano », dall'altra non va dimenticato che non sarà facile cosa il coordinare disposizioni così varie e regolamenti legislativi dei quali alcuni non hanno ancor fatta una sufficiente esperienza, ed avuta la necessaria elaborazione scientifica.

Ma malgrado queste difficoltà, il fascismo risolverà anche questo problema, specie se lascerà prevalere il principio che nelle Corporazioni, come in ogni altro campo, è necessario la divisione del lavoro; che quello politico va distinto dal tecnico, e che quest'ultimo va affidato a veri tecnici, non ad empirici.

Principio che del resto quelle già vanno attuando, avendo creato nel loro seno degli organi tecnici come per esempio il *Patronato Nazionale*: organi che stanno alle Corporazioni come il laboratorio sta alla cattedra. Sono istituzioni ancora tutt'altro che perfette, data la loro relativa giovinezza, ma sono, secondo me, proprio quelle che permetteranno l'attuazione di tutto il programma contenuto nel 4° titolo della *Carta*, vale a dire « il perfezionamento e l'estensione dell'assicurazione alla maternità, l'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come avviamento all'assicurazione contro tutte le malattie ».

A proposito anzi di questi organi tecnici va rilevato un altro principio nuovo che la *Carta* ha affermato, quello che « la assistenza amministrativa e giudiziaria della classe operaia è compito delle associazioni dei lavoratori ». Non si è detto che sia un loro compito esclusivo, non si è cioè sancito un monopolio di tale assistenza, ma si è indubbiamente riconosciuto un carattere preferenziale a quella « diretta »: come lo stato ha la sua *avvocatura erariale*, così si è voluto quasi creare l'*avvocatura del lavoro*.

Questa riforma a prima vista appare contrastante al concetto al quale il fascismo è sembrato ispirarsi fin'oggi, che cioè fuori del campo strettamente politico dovesse essere lasciata alla iniziativa privata la massima libertà, specialmente dove entra in giuoco la competenza tecnica. Sembra a prima vista strano che mentre l'operaio bisognoso di una operazione chirurgica da cui dipenda la sua vita, non possa essere costretto a farsela fare dal medico... corporativo, debba essere invece costretto ad avvalersi del legale della Corporazione il lavoratore bisognoso di consegnare il riconoscimento giuridico di un suo individuale diritto — riconoscimento spesso conseguibile solo attraverso complesse procedure, attente disamine ed esperte contestazioni.

In altri termini fin'oggi, come ho testè rilevato, il fascismo è partito dal

principio che si dovesse assicurare il trionfo delle competenze, dal principio della libera iniziativa in opposizione alle statizzazioni, alle municipalizzazioni, in una parola a tutte le monopolizzazioni costose, burocratiche e disservizianti; principio del resto ribadito nella stessa *Carta*, dove si afferma che « lo stato corporativo considera la iniziativa privata... come lo strumento più utile dell'interesse della nazione ».

Ma la contraddizione è soltanto apparente. La *Carta*, ripetiamo, non ha sancito un vero e proprio monopolio assistenziale del lavoratore; essa ha posto soltanto questo giusto principio che nulla di ciò che si riferisce direttamente od indirettamente al lavoro deve essere considerato come estraneo ai compiti delle associazioni operaie.

Tanto più che i due fatti si influenzano: una buona legge non si traduce in un beneficio se non è accompagnata da una buona applicazione.

E questo principio ci sembra che non potesse davvero essere omissso.

Certo per tal modo alle Corporazioni è stato affidato un compito dei più ardui; l'Avvocatura erariale si è formata quale è oggi — in nulla tecnicamente inferiore al patrocinio privato — attraverso decenni e decenni d'esperienza. Nè la legislazione sociale, come comunemente si crede, è di facile applicazione. La materia fu già troppo nel passato bistrattata atteso che la sua apparente facilità, insieme con la speculazione, l'hanno sempre insidiata, lasciandovi spesso trionfare l'empirismo e il demagogismo. Ma noi siamo sicuri che esse lo assolveranno e brillantemente.

Anche nella sua ultima parte la *Carta del lavoro* realizza quindi principii e provvidenze di sommo valore, appresta alle classi lavoratrici importantissimi mezzi di sviluppo, getta le basi di organizzazioni sempre più vaste e più complesse ai servigi di tutti coloro che lavorano.

Di essa ben ci sembra che si possa quindi dire — a conclusione di questa rapida disamina — che alle già deluse ciume del lavoro — fin'oggi su ben fragili caravelle naviganti verso il nuovo mondo — svela finalmente la sospirata terra promessa.

LIBERO MERLINO